

**CAMPER CLUB LA GRANDA**  
**[www.camperclublagranda.it](http://www.camperclublagranda.it)**  
**[beppe@cnet.it](mailto:beppe@cnet.it)**

**MULTE: LA FIRMA LEGGIBILE DELL'AGENTE NON E' NECESSARIA  
PER LA LEGITTIMITA'**

**Giudice di Pace di Cuneo - Sentenza del 21-01-2004**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CUNEO

Il Giudice di Pace di Cuneo, Dott. Giuseppe Marengo, all'udienza del 21 gennaio 2004, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione N. 560/2003  
R.G.A.C. promosso da:

xxxxxx, residente in Cuneo,

-OPPONENTE-

contro

PREFETTURA di CUNEO, in persona del Sig. Prefetto,

-OPPOSTA, CONTUMACE-

OGGETTO: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Cuneo.

**CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE**

(come da ricorso 1° agosto 2003):

Richiedo quindi la sospensione del provvedimento ed, in sede di giudizio, l'annullamento dell'ordinanza o, in subordine, di essere assoggettata al pagamento dell'importo corrispondente al minimo edittale della sanzione amministrativa in questione.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 1° agosto 2003, la signora xxxxx proponeva opposizione all'ordinanza prefettizia prot. n. 1994/03 C.d.S. Sett. II° del 9 luglio 2003, notificata in data 23 luglio 2003, con cui il PREFETTO di CUNEO rigettava il suo ricorso amministrativo del 29 aprile 2003 avverso il verbale di accertamento di violazione di norme del C. d. S. spiccato dalla Polizia Municipale di Cuneo, ingiungendole, per l'effetto, il pagamento della sanzione complessiva di Euro 83,80. Più precisamente si lamentava l'irregolarità della compilazione del preavviso di contestazione n. 22.651 dell'8 febbraio 2003 relativo alla violazione dell'art. 157 C. d. S. in quanto tale documento difettava di un elemento essenziale, e cioè la firma leggibile con l'indicazione delle generalità dell'agente accertatore. E ciò in forza dei principi generali dell'azione amministrativa.

Ricorso e decreto di fissazione udienza venivano regolarmente e tempestivamente notificati all'Amministrazione opposta che depositava in cancelleria, in data 24 novembre 2003, la documentazione richiesta con il decreto del 6 agosto 2003.

All'udienza di comparizione del 5 dicembre 2003 compariva la sola ricorrente la quale rendeva l'interrogatorio libero. In assenza di istanze istruttorie ed in considerazione della natura documentale del giudizio, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 9 gennaio 2004.

In tale data, previa declaratoria di contumacia della PREFETTURA di CUNEO (che non aveva provveduto a depositare alcun atto costitutivo), venivano precisate le conclusioni definitive ed il giudicante assegnava termine di dieci giorni per depositare in cancelleria note difensive, fissando nuova udienza al 21 gennaio 2004.

In questa sede l'opposizione veniva assegnata a decisione. Immediatamente veniva data lettura del dispositivo della sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Si parte necessariamente dalla premessa che il presente giudizio di opposizione ha per oggetto non solo il provvedimento impugnato (l'ordinanza-ingiunzione del PREFETTO di CUNEO) ma, come sostenuto da

autorevole e consolidata dottrina, anche la stessa pretesa punitiva fatta valere dall'Amministrazione.

Questo giudice, pertanto, ha cognizione piena, di legittimità (formale e sostanziale) e di merito, vale a dire:

-legittimità formale: competenza dell'organo, presenza della motivazione, rispetto delle regole procedurali;

-legittimità sostanziale: presenza dei presupposti, quali l'esistenza del fatto e la sua qualificazione giuridica come illecito;

-merito: accertamento e valutazione dei presupposti di fatto in modo autonomo.

Con la cognizione piena, il giudice non si limita a verificare il fatto costitutivo della violazione attraverso il vaglio del provvedimento; egli ripete autonomamente quella verifica, accertando dapprima la sufficienza delle prove sul fatto e per identificarlo come illecito, quindi sindacando la congruità della punizione comminata dalla Pubblica Amministrazione in rapporto al disvalore di quel fatto (Corte di Cassazione, Sez. I: 9 aprile 1991, n. 3.717; 16 gennaio 1991, n. 336; 27 aprile 1985, n. 2.737; SS.UU., 22 aprile 1985, n. 2.645).

Ciò perché questo processo è impostato non solo sulla falsariga dei giudizi rescindenti (che consentono la critica e la demolizione del provvedimento impugnato per errores in procedendo ed in iudicando), ma anche su quella dei giudizi rescissori, i quali sono caratterizzati da una fase di costruzione che segue quella di demolizione, nel senso che consentono al giudice di entrare nel merito della controversia, valutando fatti, circostanze, prove e commisurando sui relativi

esiti la sua decisione e, nel caso di accertata violazione, commisurando la pena.

Considerato che il ricorso della sig.ra xxxxx non è finalizzato a contestare la fondatezza dell'accertamento eseguito in data 8 febbraio 2003 (relativo alla sosta del suo veicolo al di fuori degli appositi spazi tracciati sulla sede stradale) ma solo la regolarità formale del preavviso di contestazione (in quanto privo della firma leggibile dell'Agente accertatore), occorre, dunque, limitare l'indagine solo a tale specifico aspetto.

Ora, le considerazioni svolte al riguardo dal Prefetto di Cuneo paiono corrette poiché fondate sul condivisibile rilievo che le argomentazioni della ricorrente

non formano elemento giuridico tale da invalidare il contesto contravvenzionale in quanto il preavviso di contestazione n. 22651 non rappresenta un atto formale di contestazione e che la medesima si concretizza nel p.v. n. 1604 notificato alla ricorrente il 4.4.03 e nel rispetto e ai sensi dell'art. 201 del C.d.S. e con tutti gli elementi previsti dalla citata L. 241/90.

Pare opportuno aggiungere che, dal citato p.v. n. 1.604, è dato anche evincere l'identità dell'Agente accertatore, oltre a quella del Responsabile immissione e trasmissione.

Gli insegnamenti della Suprema Corte, infatti, non danno adito a dubbio alcuno: In tema di violazioni al codice della strada, il combinato disposto delle norme di cui agli art. 200 e 201 c.s. e 383, 384, 385 del relativo regolamento di esecuzione vanno interpretate nel senso che il verbale di contestazione dell'infrazione non va necessariamente sottoscritto dagli agenti accertatori, pena la nullità dell'atto, ben potendo, per converso (e salvo che esso non risulti redatto con sistemi meccanizzati, nel qual caso non è necessaria alcuna sottoscrizione), risultare firmato da qualsiasi soggetto che faccia parte dell'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore a ciò abilitato (Cass. Civ., Sez. I, 10 luglio 2002, n. 10.015); cfr. anche: In tema di violazioni del codice della strada, la notificazione degli estremi della contravvenzione al trasgressore costituisce una semplice operazione amministrativa (un'attività, cioè, meramente materiale, finalizzata al compimento di provvedimenti, e del tutto scevra dalla esigenza di osservare requisiti formali predeterminati) e non un'autonoma attività di vera e propria contestazione, da consacrare in un documento sottoscritto dal P.U. (tanto che al trasgressore, a norma dell'art. 201 c.s., vanno notificati gli estremi della violazione rilevata a suo carico, e non il verbale vero e proprio completo della essenziale- sottoscrizione dell'organo che ne sia autore). Ne consegue che la presenza, in calce al documento contenente gli estremi della contravvenzione, di una semplice stampigliatura che ne indichi l'autore, in luogo della sottoscrizione autografa del P.U., non impedisce alla notificazione stessa di produrre i relativi effetti (Cass. Civ., Sez. III, 25 ottobre 1999, n. 11.949).

E se, ad avviso del Supremo Collegio, il verbale di contestazione dell'infrazione non va necessariamente sottoscritto dagli agenti accertatori né una semplice stampigliatura che indichi l'autore (in luogo della sottoscrizione autografa del P.U.) in calce al documento contenente gli estremi della contravvenzione può impedire alla notificazione del medesimo di produrre i relativi effetti, non pare davvero, a fortiori, che la non leggibilità della sottoscrizione (con l'indicazione delle generalità) dell'accertatore su di un

semplice preavviso di contestazione possa inficiare la validità del procedimento sanzionatorio.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,

visto l'art. 23 della legge 24/11/1981 n. 689,

**RESPINGE**

il ricorso presentato da Antonella avverso l'ordinanza prefettizia prot. n. 1.994/03 C.d.S. SETT. II° del 9 luglio 2003 e, per l'effetto, conferma il provvedimento opposto.

Spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Cuneo, il 21 gennaio 2004.

**Il Giudice di Pace  
Dott. Giuseppe Marengo**